

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2164

**Istituzione del regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in seguito ad ingiunzione di abbattimento.**

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla PO Lotte Obbligatorie, Produzioni Vivaistiche e Sementiere e dalla PO Affari Generali, personale e Informazione, confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. 19 del 02/02/2021 recante "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione di esecuzione (UE) n. 789/2015 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 del 1° luglio 2014);

VISTO in particolare l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce le condizioni per cui gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e di organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso TFUE;

VISTO il documento "*Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali – 2014/2020*" (G.U.U.E. 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014) adottato dalla Commissione Europea per assicurare la completa coerenza tra i contributi concessi nell'ambito della Politica Agricola Comune e della politica di sviluppo rurale rispetto agli aiuti previsti dai singoli Stati membri nei propri provvedimenti a favore del settore primario;

CONSIDERATO che nel precitato documento la Commissione ha definito i criteri generali per l'istituzione di nuovi regimi di aiuto e per l'adeguamento dei regimi esistenti in stretta connessione con le disposizioni previste dal precitato Regolamento (UE) n. 702/2014;

VISTO il DM dell'1 dicembre 2015, n. 4363, con cui il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha disciplinato i criteri da adottare per l'erogazione di contributi finanziari a favore dei proprietari o conduttori che eseguono le misure fitosanitarie rivolte a fronteggiare l'infezione di *Xylella fastidiosa*, stabilendo un indennizzo del danno subito e un indennizzo dei costi sostenuti per l'estirpazione degli alberi di olivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 940 del 13 giugno 2017 recante "*Istituzione del regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in seguito ad ingiunzione di abbattimento*", adottata a seguito del passaggio alla gestione ordinaria dell'emergenza fitosanitaria che ha determinato, tra l'altro, il trasferimento alla Regione del compito di indennizzare gli agricoltori dei danni conseguenti all'abbattimento di piante di olivo infette, in seguito a prescrizione del Servizio fitosanitario;

VISTA la scheda di esenzione relativa all'aiuto SA.43596 (2015 XA) con la quale la Commissione Europea ha autorizzato il Regime di aiuto di cui al precitato DM dell'1 dicembre 2015, n. 4363 sino al 31/12/2020;

VISTO il Regolamento (CE), n. 2020/2008/UE che ha modificato il Regolamento (UE) n. 702/2014 e ne ha esteso il periodo di applicazione sino al 31/12/2022;

CONSIDERATO che con Comunicazione C 424/05/2020 la Commissione Europea ha prorogato il periodo di applicazione degli "*Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali – 2014/2020*" (G.U.U.E. 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014) fino al 31 dicembre 2022 e, contestualmente, ha apportato agli stessi Orientamenti comunitari adeguamenti temporanei per tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19;

RITENUTO necessario al fine di sostenere la ripresa agricola ed economica dei territori colpiti dalla batteriosi stabilire, nel rispetto dei limiti di bilancio, che venga riconosciuto in continuità con la precedente misura SA.43596, il regime di aiuto a favore degli operatori professionali registrati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e dei proprietari o conduttori a qualunque titolo per il danno subito dall'abbattimento delle piante infette di *Xylella fastidiosa* (piante di olivo e piante diverse dall'olivo) ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 1201/2020;

CONSIDERATO che con il precitato DM dell'1 dicembre 2015 n. 4363, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha disciplinato i criteri da adottare per l'erogazione di contributi finanziari a favore dei proprietari o conduttori che eseguono le misure fitosanitarie, stabilendo all'articolo 2 un indennizzo del danno subito ed all'articolo 3 un indennizzo dei costi sostenuti per l'estirpazione degli alberi di olivo infetti;

VISTE le relazioni del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari, che hanno determinato, sulla base di dati statistici e altre informazioni oggettive, le tabelle standard di costi unitari nel caso di abbattimento di piante di mandorlo e di ciliegio, riportate negli Allegati 2 e 3, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO l'articolo 3 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2019, che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 22/07/2021 "Attività e funzioni affidate ad ARIF ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale n.3/2010, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 19. Assistenza tecnica e supporto alla Sezione Osservatorio Fitosanitario. Variazione compensativa al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023", con cui è stata effettuata una variazione sul bilancio di previsione per trasferire ad Arif le risorse economiche necessarie all'attuazione delle azioni di cui al Piano d'azione 2021, tra cui rientra la corresponsione degli indennizzi ai soggetti attivi nella produzione primaria di prodotti agricoli per i costi sostenuti per il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* e per le perdite causate da tale organismo.

VISTA in particolare la Determinazione Dirigenziale n. 73 del 03/08/2021 "Attività e funzioni affidate ad ARIF ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale n.3/2010, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 19. Impegno e liquidazione anticipazione", con cui sono state impegnate e in parte liquidate le risorse di cui sopra per l'anno 2021.

VISTO il Regolamento (UE) n. 690/2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014.

VISTO in particolare l'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 690/2021 che al paragrafo 1.4.2. lettere c) e d),

riconosce i costi ammissibili sostenuti dagli Stati membri nell'esecuzione delle misure di emergenza nel settore della salute delle piante.

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al SA.100575;

RAVVISATA l'opportunità che sia dato corso alle procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento, ove possibile, dei rimborsi disposti dal Regolamento (UE) n. 690/2021 per le spese eleggibili sostenute dalla Regione Puglia in continuità con la precedente misura SA.43596.

RITENUTO, pertanto, di dare mandato al Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale di disporre gli adempimenti previsti dal citato Reg. (UE) n. 690/2021.

#### VISTI

- Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2021)";
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023 e del Documento Tecnico di Accompagnamento.

#### VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679

##### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

La spesa di cui al presente provvedimento stimata in € 400.000,00 per l'anno 2022 e € 400.000,00 per l'anno 2023, troverà copertura finanziaria nello stanziamento del Bilancio pluriennale 2021 - 2023 sul capitolo 111042 come di seguito specificato. Per l'anno 2021 la spesa di cui al presente provvedimento, ha visto il trasferimento delle risorse ad Arif come enunciato in narrativa con la DGR n. 1210/2021:

CRA	CAPITOLO	DECLARATORIA	M.P.T.M.	P.D.C.F.
14.06	111042	"Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena <i>Xylella fastidiosa</i> "	16.1.1.04	01.04.03.99

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta di:

- istituire il regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, contraddistinto al numero SA.100575, in continuità con la precedente misura SA.43596, consistente nella concessione di un contributo, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente atto;
- confermare la quantificazione del contributo nel caso di abbattimento di piante di ulivo stabilita dal D.M. del 01/12/2015 n. 4373 e dalla successiva DGR 940/2017;
- approvare gli Allegati 2 e 3, che fanno parte integrante del presente atto, concernenti le tabelle standard di costi unitari nel caso di abbattimento di piante di mandorlo e di ciliegio determinate dal Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari, sulla base di dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- stabilire che, così come disposto dall'articolo 3 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2019, l'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) espletterà l'attività istruttoria per il riconoscimento dei contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie, con la conseguente attività di liquidazione, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a disporre gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 690/2021 per i rimborsi riferiti alle spese eleggibili sostenute dalla Regione Puglia;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a dare piena attuazione alle azioni di cui ai precedenti punti.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario PO (Anna Percoco)

Il funzionario PO (Elia Conz)

Il Dirigente della Sezione (Salvatore Infantino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.

Il Direttore del Dipartimento (Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura (Donato Pentassuglia)

**LA GIUNTA REGIONALE**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO "Lotte Obbligatorie, Produzioni Vivaistiche e Sementiere" e dalla PO "Affari Generali, personale e Informazione", confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
- istituire il regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, contraddistinto al numero SA.100575, in continuità con la precedente misura SA.43596, consistente nella concessione di un contributo, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente atto;
- confermare la quantificazione del contributo nel caso di abbattimento di piante di ulivo stabilita dal D.M. del 01/12/2015 n. 4373 e dalla successiva DGR 940/2017;
- approvare gli Allegati 2 e 3, che fanno parte integrante del presente atto, concernenti le tabelle standard di costi unitari nel caso di abbattimento di piante di mandorlo e di ciliegio determinate dal Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari, sulla base di dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- stabilire che, così come disposto dall'articolo 3 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2019, l'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) espletterà l'attività istruttoria per il riconoscimento dei contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie, con la conseguente attività di liquidazione, ivi compresi gli adempimenti del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n. 115 del 31/05/2017;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a disporre gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 690/2021 per i rimborsi riferiti alle spese eleggibili sostenute dalla Regione Puglia;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a dare piena attuazione alle azioni di cui ai precedenti punti.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
RAFFAELE PIEMONTESE

Firmato digitalmente da:  
SALVATORE INFANTINO  
Regione Puglia  
Firmato il: 09-12-2021 18:50:21  
Seriale certificato: 904277  
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

**ALLEGATO 1****Aiuti destinati a indennizzare i costi dell'applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia nonché per ovviare ai danni causati dal medesimo organismo nocivo****Articolo 1****Finalità**

1. Agli operatori professionali registrati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e ai proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni agricoli e delle aree ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 1201/2020 della Commissione del 14 agosto 2020 può essere concesso contributo per indennizzare i costi sostenuti per l'applicazione di misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione di *Xylella fastidiosa* e le perdite causate da tale organismo a seguito di prescrizione di estirpazione disposta dal Servizio Fitosanitario regionale.
2. Gli aiuti sono concessi nell'ambito delle misure di eradicazione o contenimento dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* attuate in conformità del Piano di emergenza previsto dall'articolo 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 1201/2020 della Commissione del 14 agosto 2020.
3. Gli aiuti sono concessi solo se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell'autorità competente.

**Articolo 2****Ambito di applicazione**

1. Il presente provvedimento si applica alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.
2. Conformemente all'articolo 1 del Regolamento (UE) 702/2014, comma 5 e comma 6, dagli interventi di cui al presente provvedimento sono escluse:
  - le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  - le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014, salvo che la situazione di difficoltà sia stata determinata dalla comparsa del batterio *Xylella fastidiosa*.

**Articolo 3****Indennizzo dei costi derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento ed eradicazione**

1. Ai proprietari e conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli, è concesso un aiuto per indennizzare i costi sostenuti per l'estirpazione di piante a seguito di misure disposte dal Servizio fitosanitario regionale, ai sensi del Piano di emergenza di cui al precedente articolo 1, comma 2.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità all'articolo 26, comma 8, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. Nel caso di estirpazione di piante di olivo, è concesso un contributo nella misura di:
  - euro 90,00 per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità maggiore di 200 piante/ettaro;
  - euro 100,00 per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità compresa tra 101 e 200 piante/ettaro;
  - euro 115,00 per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità uguale o minore di 100 piante/ettaro, o in impianti nei quali non è determinabile il sesto di impianto.

4. Nel caso di estirpazione di piante di mandorlo, è concesso un contributo nella misura di euro 48,00 per ogni pianta di mandorlo estirpata.
5. Nel caso di estirpazione di piante di ciliegio, è concesso un contributo nella misura di euro 55,00 per ogni pianta di ciliegio estirpata.
6. I costi dell'estirpazione non verranno erogati a coloro che per le operazioni di abbattimento ricorreranno agli Enti competenti (Arif).

#### **Articolo 4**

##### **Indennizzo dei danni causati a seguito dell'organismo nocivo ai vegetali**

1. Ai proprietari e conduttori a qualunque titolo di terreni agricoli, è concesso un aiuto destinato ad ovviare ai danni subiti dalle colture per effetto dell'attuazione delle misure fitosanitarie disposte ai sensi del Piano di emergenza di cui al precedente articolo 1, comma 2.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità all'articolo 26, comma 9, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. L'aiuto è concesso per indennizzare i vegetali distrutti a seguito della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*.
4. Nel caso di prescrizione di abbattimento di piante di olivo, il contributo è stabilito nella misura di:
  - euro 98,00 per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità maggiore di 200 piante/ettaro;
  - euro 121,00 per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità compresa tra 101 e 200 piante/ettaro;
  - euro 146,00 euro per ogni pianta di olivo estirpata in impianti con densità uguale o minore di 100 piante/ettaro o in impianti nei quali non è determinabile il sesto di impianto.
5. Nel caso di prescrizione di abbattimento di piante di mandorlo, il contributo è stabilito nella misura di euro 43,00 per ogni pianta di mandorlo estirpata.
6. Nel caso di prescrizione di abbattimento di piante di ciliegio, il contributo è stabilito nella misura di euro 93,00 per ogni pianta di ciliegio estirpata.
7. Nel caso che altri prodotti vegetali siano distrutti in attuazione delle misure di emergenza, il contributo è stabilito in base al prezzo medio di mercato delle piante immediatamente prima dell'insorgere dell'organismo nocivo.

#### **Articolo 5**

##### **Indennizzo dei costi per l'eradicazione dell'organismo nocivo ai vegetali presso Operatori Professionali**

1. Agli operatori professionali registrati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 può essere concesso un aiuto per la distruzione delle piante specificate oggetto di prescrizione di abbattimento.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità all'articolo 26, comma 9, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. Il contributo è stabilito in base al prezzo medio di mercato delle piante immediatamente prima dell'insorgere dell'organismo nocivo.

Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alla *Xylella* che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

#### **Articolo 6**

### **Modalità di attuazione e interventi finanziabili**

1. La misura è attuata dall'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) della Regione Puglia in applicazione dell'articolo 3 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 19.
2. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi nelle zone delimitate ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 1201/2020 della Commissione del 14 agosto 2020.
3. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata, ai sensi dell'art. 26 par 5 del Reg. (UE) 702/2014.
4. I regimi di aiuto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 par 6 del Reg. (UE) 702/2014, sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.
5. Gli aiuti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 par 3 del Reg. (UE) 702/2014, non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

### **Articolo 7**

#### **Cumulabilità e limiti degli aiuti**

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti pubblici regionali, nazionali ed unionali, in relazione agli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto ammissibile secondo l'articolo 26 del Regolamento (UE) 702/2014, pari al 100%.
2. Dagli aiuti sono detratti eventuali premi assicurativi percepiti.

### **Articolo 8**

#### **Esenzione**

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

### **Articolo 9**

#### **Pubblicazione e informazione**

1. Ai sensi dell'articolo 9.1 del Regolamento (UE) n. 702/2014 sintesi delle informazioni del presente regime di aiuto sono trasmesse alla Commissione Europea mediante il sistema di notifica elettronico almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione Europea.
3. La Regione Puglia garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.

**ALLEGATO 2****RELAZIONE CALCOLO VALORE DI MERCATO PIANTE DI MANDORLO****Premessa**

La relazione si pone l'obiettivo di individuare l'entità dell'indennizzo per gli alberi abbattuti a causa del "Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo".

L'entità dell'indennizzo è quindi determinata sulla base di quanto stabilito dall'art 26 del Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione Europea e in particolare:

- a) la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:
  - i) al valore di mercato degli alberi abbattuti e distrutti per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;
  - ii) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto;
- b) l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100 %;
- c) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

**Metodi di calcolo a confronto**

Il calcolo dell'aiuto da corrispondere ai proprietari di mandorli oggetto di misure per la prevenzione e l'eradicazione del "Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo", può essere effettuato utilizzando principalmente i seguenti criteri:

1. determinazione del valore del "soprassuolo" costituito dalle piante interessate dal "Complesso del Disseccamento Rapido";
2. accumulazione al momento della stima dei mancati redditi (differenze fra il valore delle produzioni e quello delle spese) relativo al periodo necessario per il ripristino delle situazione ex ante alle misure prescritte per la prevenzione e l'eradicazione della fitopatia .

La determinazione del valore del soprassuolo, interessato dalle misure di prevenzione ed eradicazione della fitopatia, può essere effettuata ricorrendo alla nota formula:

$$V_s = V_m - V_0$$

- $V_m$  è il valore di mercato del mandorleto (suolo e soprassuolo)
- $V_0$  è il valore del suolo nudo verosimilmente assimilabile a seminativo.

Il più probabile valore di mercato, per entrambe le tipologie di terreno (mandorleto e seminativo), viene generalmente determinato attraverso un processo logico-estimativo basato sul principio della comparazione con altri beni di caratteristiche analoghe, assumendo come termine di confronto un parametro tecnico direttamente proporzionale al valore dei beni stessi: la superficie, attraverso idonee indagini di mercato, consultando atti di compravendita conclusi nell'area di riferimento, atti notarili, agenzie immobiliari ecc.

L'elevato numero di variabili che influenzano il valore di un mandorleto (età, varietà, distanza dal centro abitato, stato vegetativo, ecc.) e soprattutto la carenza delle informazioni di compravendita di beni simili a quelli oggetto del calcolo, ovvero l'andamento del mercato fondiario caratterizzato da contrazione delle compravendite, ha suggerito di utilizzare un criterio finanziario-reddituale, basato sull'attualizzazione dei flussi finanziari relativi al periodo necessario al ripristino delle situazione ex ante del mandorleto. Il criterio

di calcolo finanziario-reddituale, oltre ad essere indicato nel regolamento comunitario è parte integrante dei criteri che la disciplina estimativa propone per la determinazione del risarcimento di un danno, fattispecie alla quale è assolutamente assimilabile il calcolo dell'indennizzo in oggetto. Infine, l'elevata superficie interessata dalla fitopatìa impone che sia adottata una procedura che consenta di prendere in considerazione e di mediare le numerose differenze agronomiche e culturali che caratterizzano la mandorlicoltura in Puglia. Preme evidenziare gli ulteriori principi sottesi alla determinazione dell'indennità cioè il principio di equità (per non sovra o sotto compensare), dell'ordinarietà (per riferirsi alle scelte imprenditoriali attualmente più frequenti) e, infine, dell'ufficialità dei dati di base utilizzati (Fonte RICA: <https://rica.crea.gov.it/#dati>).

#### Determinazione dell'indennità

Il danno irreversibile subito dalle piante colpite dalla fitopatìa è stimato, come detto, secondo la procedura dei mancati redditi (Rn):

$$Rn = Plv - Sp$$

Dove la Plv è la produzione lorda vendibile e Sp sono le spese sostenute dall'imprenditore ordinario.

Per le considerazioni precedentemente esposte si è ritenuto opportuno utilizzare il margine lordo elaborato dalla RICA, secondo quanto riportato nello schema seguente.

#### REPORT: ANALISI SETTORIALE CULTURE

Coltura Mandorlo In pieno campo	UM	
<b>DIMENSIONI DEL PROCESSO</b>		
Osservazioni	nr	40
Superficie coltura	ha	122,82
Incidenza Superficie irrigata	%	5,53
<b>INDICI</b>		
Resa prodotto principale	q.li/ha	16
Prezzo prodotto principale	€/q.le	154
PLT - Produzione Lorda Totale	€/ha	2.586
PLV - Produzione Lorda Vendibile	€/ha	2.586
PRT - Produzione		
Reimpiegata/Trasformata	€/ha	-
CS - Costi Specifici	€/ha	378
ML - Margine Lordo	€/ha	2.208

Fonte: AREA RICA

Elaborazione del 16 11 2020 - 15:26

Il margine lordo, pari a 2.208 Euro/ha sintetizza numerose variabili, endogene ed esogene ai processi produttivi, che influiscono direttamente sulla determinazione dell'indennità, dall'eterogeneità delle tipologie produttive, alle dimensioni delle aziende.

La procedura si completa attraverso l'operazione finanziaria di attualizzazione dei redditi che il mandorlicoltore non percepirà.

Il mancato reddito complessivo, pari all'indennità da corrispondere, si ottiene attualizzando e sommando il flusso dei mancati redditi annui del periodo necessario al ripristino della produttività *ex ante* della coltura.

$$I = a \cdot (q^n - 1) / r q^n$$

Dove **a** corrisponde al reddito netto annuale; **n** corrisponde al numero di anni necessari per il ripristino delle condizioni ex ante, **r** è il saggio di capitalizzazione.

$$I = a * ((q^n - 1) / r q^n)$$

$$I = 2.208 \text{ €/ha} * 4,6755$$

$$I = 10.323,00 \text{ €/ha}$$

Anche in questo caso il calcolo dell'indennità è avvenuto pendendo in considerazione dati che riassumessero in via equitativa le numerose variabilità esistenti.

Il periodo considerato congruo per il ripristino delle produzioni al livello ex-ante è pari a 15 anni, in considerazione del periodo necessario all'espletarsi degli effetti delle misure di prevenzione (5 anni) e al periodo di tempo che, in media, possa riportare i mandorli ad una produzione soddisfacente. Il saggio di capitalizzazione è definito nella misura del 2%.

### Conclusioni

L'indennità massima da corrispondere per un ettaro di mandorleto da estirpare è pari a 10.323,00 (diecimilatrecentoventitre/00) €.

Nel caso in cui il danno interessi singole piante, sarà necessario considerare il sistema di coltivazione, cioè il sesto di impianto (distanza tra le file e sulla fila) che caratterizza la mandorlicoltura pugliese.

L'indennità di espianto sarà determinata, quindi, mediante la seguente operazione:

$$\text{Euro/Pianta} = (10.323,00 \text{ €/Ha} : \text{numero piante/Ha}) * \text{numero di piante eradiccate.}$$

**Indennità per pianta eradicata** è così definita:

**€ 43,00** per mandorleti con sesto di impianto pari 6x7 metri.

Si precisa che non saranno presi in considerazione gli alberi estirpati in particelle non comprese negli schedari AGEA,

### Costo per estirpazione

Le operazioni di svellimento delle alberature di mandorlo prevedono la potatura della fronda, la sbrancatura dei rami più consistenti con l'ausilio di motosega, il successivo taglio del tronco principale e sminuzzamento dello stesso. Per le operazioni successive è necessario un escavatore per estrazione della ceppaia.

Il costo medio delle operazioni sopra elencate è stimato ordinariamente pari a:

**€ 48,00 per pianta** eradicata per mandorleti con sesto di impianto pari 6x7 metri.

Si precisa che non saranno presi in considerazione gli alberi estirpati in particelle non comprese negli schedari AGEA,

**ALLEGATO 3****RELAZIONE CALCOLO VALORE DI MERCATO PIANTE DI CILIEGIO****Premessa**

La relazione si pone l'obiettivo di individuare l'entità dell'indennizzo per gli alberi abbattuti a causa del "Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo".

L'entità dell'indennizzo è quindi determinata sulla base di quanto stabilito dall'art 26 del Regolamento (UE) 702/2014 della Commissione Europea e in particolare:

- a) la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:
  - i) al valore di mercato degli alberi abbattuti e distrutti per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;
  - ii) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto;
- b) l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100 %;
- c) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

**Metodi di calcolo a confronto**

Il calcolo dell'aiuto da corrispondere ai proprietari di ciliegi oggetto di misure per la prevenzione e l'eradicazione del "Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo", può essere effettuato utilizzando principalmente i seguenti criteri:

3. determinazione del valore del "soprassuolo" costituito dalle piante interessate dal "Complesso del Disseccamento Rapido";
4. accumulazione al momento della stima dei mancati redditi (differenze fra il valore delle produzioni e quello delle spese) relativo al periodo necessario per il ripristino delle situazione ex ante alle misure prescritte per la prevenzione e l'eradicazione della fitopatia .

La determinazione del valore del soprassuolo, interessato dalle misure di prevenzione ed eradicazione della fitopatia, può essere effettuata ricorrendo alla nota formula:

$$V_s = V_m - V_0$$

- $V_m$  è il valore di mercato del ciliegeto (suolo e soprassuolo)
- $V_0$  è il valore del suolo nudo verosimilmente assimilabile a seminativo.

Il più probabile valore di mercato, per entrambe le tipologie di terreno (ciliegeto e seminativo), viene generalmente determinato attraverso un processo logico-estimativo basato sul principio della comparazione con altri beni di caratteristiche analoghe, assumendo come termine di confronto un parametro tecnico direttamente proporzionale al valore dei beni stessi: la superficie, attraverso idonee indagini di mercato, consultando atti di compravendita conclusi nell'area di riferimento, atti notarili, agenzie immobiliari ecc.

L'elevato numero di variabili che influenzano il valore di un ciliegeto (età, varietà, distanza dal centro abitato, stato vegetativo, ecc.) e soprattutto la carenza delle informazioni di compravendita di beni simili a quelli oggetto del calcolo, ovvero l'andamento del mercato fondiario caratterizzato da contrazione delle compravendite, ha suggerito di utilizzare un criterio finanziario-reddituale, basato sull'attualizzazione dei flussi finanziari relativi al periodo necessario al ripristino delle situazione ex ante del ciliegeto. Il criterio di

calcolo finanziario-reddituale, oltre ad essere indicato nel regolamento comunitario è parte integrante dei criteri che la disciplina estimativa propone per la determinazione del risarcimento di un danno, fattispecie alla quale è assolutamente assimilabile il calcolo dell'indennizzo in oggetto. Infine, l'elevata superficie interessata dalla fitopatia impone che sia adottata una procedura che consenta di prendere in considerazione e di mediare le numerose differenze agronomiche e colturali che caratterizzano la cerasicoltura in Puglia. Preme evidenziare gli ulteriori principi sottesi alla determinazione dell'indennità cioè il principio di equità (per non sovra o sotto compensare), dell'ordinarietà (per riferirsi alle scelte imprenditoriali attualmente più frequenti) e, infine, dell'ufficialità dei dati di base utilizzati (Fonte RICA: <https://rica.crea.gov.it/#dati>).

#### Determinazione dell'indennità

Il danno irreversibile subito dalle piante colpite dalla fitopatia è stimato, come detto, secondo la procedura dei mancati redditi (Rn):

$$Rn = Plv - Sp$$

Dove la Plv è la produzione lorda vendibile e Sp sono le spese sostenute dall'imprenditore ordinario.

Per le considerazioni precedentemente esposte si è ritenuto opportuno utilizzare il margine lordo elaborato dalla RICA.

#### REPORT: ANALISI SETTORIALE COLTURE

Coltura Ciliegio In pieno campo	UM	
<b>DIMENSIONI DEL PROCESSO</b>		
Osservazioni	nr	40
Superficie coltura	ha	169,73
Incidenza Superficie irrigata	%	56,14
<b>INDICI</b>		
Resa prodotto principale	q.li/ha	39
Prezzo prodotto principale	€/q.le	166
PLT - Produzione Lorda Totale	€/ha	6.613
PLV - Produzione Lorda Vendibile	€/ha	6.613
PRT - Produzione Reimpiegata/Trasformata	€/ha	-
CS - Costi Specifici	€/ha	1.814
ML - Margine Lordo	€/ha	4.799

#### Fonte: AREA RICA

Elaborazione del 16 11 2020 - 15:26

Il margine lordo, pari a 4.799 Euro/ha sintetizza numerose variabili, endogene ed esogene ai processi produttivi, che influiscono direttamente sulla determinazione dell'indennità, dall'eterogeneità delle tipologie produttive, alle dimensioni delle aziende.

La procedura si completa attraverso l'operazione finanziaria di attualizzazione dei redditi che il cerasicoltore non percepirà.

Il mancato reddito complessivo, pari all'indennità da corrispondere, si ottiene attualizzando e sommando il flusso dei mancati redditi annui del periodo necessario al ripristino della produttività *ex ante* della coltura.

$$I = a \cdot (q^n - 1) / r q^n$$

Dove **a** corrisponde al reddito netto annuale; **n** corrisponde al numero di anni necessari per il ripristino delle condizioni ex ante, **r** è il saggio di capitalizzazione.

$$I = a * ((q^n - 1) / r q^n)$$

$$I = 7.799 \text{ €/ha} * 4,6755$$

$$I = 22.438,00 \text{ €/ha}$$

Anche in questo caso il calcolo dell'indennità è avvenuto pendendo in considerazione dati che riassumessero in via equitativa le numerose variabilità esistenti.

Il periodo considerato congruo per il ripristino delle produzioni al livello ex-ante è pari a 15 anni, in considerazione del periodo necessario all'espletarsi degli effetti delle misure di prevenzione (5 anni) e al periodo di tempo che, in media, possa riportare i ciliegi ad una produzione soddisfacente. Il saggio di capitalizzazione è definito nella misura del 2%.

### Conclusioni

L'indennità massima da corrispondere per un ettaro di ciliegeto da estirpare è pari a 22.438,00 (ventidueimilaquattrocentotrentotto/00) €.

Nel caso in cui il danno interessi singole piante, sarà necessario considerare i diversi sistemi di coltivazione, cioè i sestri di impianto (distanza tra le file e sulla fila) che caratterizza la cerasicoltura pugliese.

L'indennità di espianto sarà determinata, quindi, mediante la seguente equazione:

$$\text{Euro/Pianta} = (22.438\text{€/Ha} : \text{numero piante/Ha}) * \text{numero di piante eradicata.}$$

### Indennità per pianta eradicata è così definita:

**€ 93,00** per ciliegeti con sesto di impianto minore o uguale a 6x7 metri.

Si precisa che non saranno presi in considerazione gli alberi estirpati in particelle non comprese negli schedari AGEA

### Costo per estirpazione

Le operazioni di svellimento delle alberature di ciliegio prevedono la potatura della fronda, la sbrancatura dei rami più consistenti con l'ausilio di motosega, il successivo taglio del tronco principale e sminuzzamento dello stesso. Per le operazioni successive è necessario un escavatore per estrazione della ceppaia.

Il costo medio delle operazioni sopra elencate è stimato ordinariamente pari a:

**€ 55,00 per pianta** eradicata.

Si precisa che non saranno presi in considerazione gli alberi estirpati in particelle non comprese negli schedari AGEA.



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
OSF	DEL	2021	11	25.11.2021

ISTITUZIONE DEL REGIME DI AIUTO PER LE IMPRESE CHE HANNO ADEMPIUTO ALLA DISTRUZIONE DELLE PIANTE INFETTE DA XYLELLA FASTIDIOSA, IN SEGUITO AD INGIUNZIONE DI ABBATTIMENTO.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**  
PO - CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**  
D.SSA REGINA STOLFA

